

DCO 372/2013/R/GAS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI DI UTENZA A GAS**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 10 ottobre 2013

Premessa

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni relativamente al documento di consultazione 372/2013/R/GAS con il quale l'Autorità illustra i propri orientamenti in materia di revisione delle disposizioni relative alle attività di accertamento documentale sugli impianti di utenza a gas disciplinati dalla delibera n. 40/04 e s.m.i.

Come già anticipato nella comunicazione del 8 maggio scorso (prot. 5085/13), Anigas rileva che l'Autorità, con la delibera ARG/gas 200/10, ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione della delibera n. 40/04 sia per pervenire all'aggiornamento del Titolo II (nuovi impianti) che alla possibile entrata in vigore del Titolo III (impianti modificati o riattivati) e Titolo IV (impianti esistenti).

In tale prospettiva lo scorso 19 marzo sono state invitate le Associazioni di settore a un incontro finalizzato ad un confronto su ipotesi di semplificazione e modifica della regolazione esistente ed in tale sede Anigas ha evidenziato i passati differimenti nello sviluppo della regolazione (delibere ARG/gas 27/08 e ARG/gas 32/09) anche al fine di consentire di recepire nel Regolamento le nuove disposizioni ministeriali di revisione della disciplina generale della sicurezza degli impianti.

In merito, occorre ricordare che il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 ha introdotto, nel contesto normativo di riferimento, una forte incertezza, ad oggi peraltro non risolta, considerata anche la persistente mancata definizione dei decreti attuativi della nuova disciplina (che, in base all'art. 35 della legge 6 agosto 2008 n.133, avrebbero dovuto essere emanati entro il 31 dicembre 2008).

La stessa Autorità, a suo tempo, ha confermato l'esistenza di un quadro normativo non chiaro, ritenendo opportuno richiedere un parere al Consiglio di Stato riguardo la compatibilità delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 40/04 con quelle di cui al succitato decreto.

Ciò detto, considerato che una disciplina chiara in tema di sicurezza degli impianti è necessaria oltre che in primo luogo per la stessa sicurezza sia per comprimere i disagi per i clienti finali sia per ridurre i contenziosi che potrebbero discendere da regole lacunose e poco trasparenti, Anigas espone di qui di seguito le proprie osservazioni relativamente ai singoli punti trattati dal documento di consultazione.

Di seguito le osservazioni Anigas riferiti a paragrafi del documento e risposte ad alcuni spunti per la consultazione.

Analisi dei dati disponibili relativi alla regolazione vigente (rif. 2.7.b – 2.8.c)

Riguardo le differenze evidenziate circa gli accertamenti negativi, Anigas ritiene opportuno precisare che, tra le iniziative promosse allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'iter di accertamento documentale, l'attivazione di canali di contatto diretto tra Esercente, Installatore e Cliente finale riesce di norma a risolvere la maggior parte dei dubbi e delle incompletezze rilevate al primo esame delle pratiche. Queste iniziative costituiscono un maggior beneficio per il richiedente - il quale non è costretto a ripetere l'iter burocratico e assumersi ulteriori oneri che ne deriverebbero - e al contempo consentono di mantenere la rigorosità e il livello di sicurezza che l'accertamento documentale è deputato a garantire. Ove adottata, questa prassi concorre al contenimento del numero di accertamenti negativi riscontrabili sul piano statistico.

Campo di applicazione della delibera n. 40/04 (rif. 3.2)

Anigas ritiene che la perimetrazione del campo di applicazione della delibera n. 40/04 così come enunciato nel DCO, ovvero alle tipologie di conduttori di impianti interni gas come identificate dall'art. 2 del TIVG (Testo Integrato Vendita Gas), non risulti chiaro.

Per ragioni di chiarezza, uniformità interpretativa da parte di distributori e venditori e non ultimo di semplificazione propone di utilizzare quale riferimento le categorie d'uso dei profili di prelievo (e non generiche categorie merceologiche) associate univocamente ad ogni PdR e quindi ad ogni impianto d'utenza, con l'esclusione delle categorie che prevedono l'uso tecnologico.

Documentazione su cui effettuare l'accertamento (rif. 3.3 – 3.7)

Anigas condivide la proposta di eliminare, relativamente alla modulistica relativa agli accertamenti utilizzata nelle diverse fasi di attuazione della delibera, gli Allegati A, B, C, e D.

In merito alla proposta di sostituire la seconda sezione indipendente dell'Allegato E con il rapporto di prova di cui alla norma UNI 11137 come indicato anche nelle linee guida n. 12 del CIG si segnala una distonia tra le prescrizioni di tale normativa, che ammette nella prova di tenuta dispersioni fino ad un massimo di 1 litro/h e l'art. 12.10 RQDG secondo cui *"l'impresa distributrice è tenuta, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas."*

Non si concorda pertanto con la prevista sostituzione dell'Allegato E con il rapporto di prova di cui alla norma UNI 11137 e si propone il mantenimento dell'attuale procedura che prevede, nei casi di richiesta di riattivazione della fornitura sospesa per dispersione

sull'impianto interno, l'utilizzo dell'allegato E. L'introduzione del rapporto di prova di cui alla norma UNI 11137 potrà essere prevista nel momento in cui saranno risolte le incoerenze tra tale norma UNI e l'RQDG. In ogni caso, questa sezione relativa alla prova di tenuta (rif. Nota 1 dell'attuale All. E), prevede l'indicazione, da parte di chi ha eseguito la prova, della norma tecnica utilizzata come riferimento

Si concorda sull'adozione dello stesso allegato E – sezione prima - in occasione di eventi eccezionali, che sospenderebbero la normale attuazione della delibera n. 40/04 a fronte di specifico provvedimento emanato dall'Autorità. Per evitare confusioni nel corretto uso del modulo si propone l'eliminazione per scorporo di questa parte dal modulo Allegato E alla delibera n. 40/04. Il modulo potrebbe essere pertanto mantenuto solo per la parte relativa alla prova di tenuta.

Si condivide infine la proposta del DCO che prevede l'attivazione della fornitura venga effettuata esclusivamente a seguito del ricevimento da parte dell'impresa distributrice degli allegati H e I/40 forniti dalla società di vendita al cliente finale e compilati correttamente.

Come noto sussistono casi in cui le imprese alle quali viene affidato l'incarico di “*messa in servizio*” dell'impianto interno non corrispondono alle imprese che lo hanno precedentemente realizzato.

Per favorire l'accertamento documentale di tutti gli impianti gas di nuova attivazione, si ritiene opportuna una modifica del modulo Allegato I (già rinominato dall'Autorità “I/40”) tesa a renderlo più flessibile e quindi utilizzabile sia nei casi in cui l'impresa installatrice che si accinge alla messa in servizio è la stessa che ha realizzato l'intero impianto, sia in tutti i casi nei quali l'impresa incaricata della messa in servizio effettua solo il completamento e/o una verifica dell'impianto gas precedentemente realizzato da un'altra impresa installatrice.

Quanto sopra descritto consentirebbe, tra l'altro, il superamento del comma 18.4 della delibera n. 40/04.

Abrogazione articoli delibera n. 40/04 (rif. 3.8 – 3.11)

Anigas condivide la proposta di abrogare l'art. 26 della delibera n. 40/04 in quanto i criteri essenziali che un impianto di utenza a gas deve rispettare per essere ritenuto idoneo alla messa in servizio risultano confluiti nella norma UNI 10738.

Si accoglie con favore anche la abrogazione del comma 11.9 della delibera n. 40/04 alla luce della constatazione, rilevata dalla stessa Autorità, circa l'assenza di rilevanti comportamenti distorsivi del mercato da parte delle imprese di distribuzione.

Si ritiene inoltre di segnalare che nei contenuti attuali dell'articolo 18, comma 18.4, è ancora citata la Legge 46/90; pertanto, in subordine al prefigurato superamento della disciplina transitoria, si riterrebbe utile integrarne il testo con il riferimento al DM 37/08.

Procedura di accertamento per impianti a gas di potenzialità compresa tra 116 e 350 kW (rif. 3.12 – 3.13)

Per quanto riguarda la procedura di accertamento documentale, Anigas, optando per la soluzione 3.12 - b), propone la seguente suddivisione per portata termica degli impianti interni:

- a) fino a 50 kW
- b) tra 50 kW e 116 kW
- c) oltre i 116 kW.

Motivazioni:

- per la fascia a) il limite 50 kW sarebbe così allineato a quello di obbligo del progetto a firma di un professionista fissato dal DM 37/08; alla luce di questo adeguamento, anche per tener conto che alcuni impianti attualmente nella fascia $> 34,8 \leq 116$ kW verrebbero ricompresi nella fascia \leq a 50 kW, si propone di fissare il nuovo importo per l'accertamento non in 47 ma in 50 euro.
- per la fascia b) il limite 116 kW non varierebbe rispetto all'attuale e per le pratiche soggette a procedura antincendio si aggiungerebbe anche la richiesta di relazione tecnica (3.12,b) o sopra ai 350kW, il parere di conformità dei Vigili del Fuoco.

Copertura dei costi (rif. 3.14 – 3.15)

Si condividono gli incrementi degli importi da riconoscere alla impresa di distribuzione in considerazione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nel periodo 2004-2012.

In relazione agli orientamenti relativi all'incremento del contributo a favore dei Comuni per l'effettuazione delle verifiche in campo, pur condividendo il fatto che tale incremento possa essere un incentivo, si evidenzia però che tale previsione potrebbe non risolvere i problemi che sino ad oggi hanno limitato l'effettuazione di tali verifiche, essendo tali problemi principalmente di natura organizzativa e non esclusivamente di tipo economico.

Registrazione e comunicazione dei dati (rif. 3.16)

In merito alla proposta di riferire la registrazione e la comunicazione dei dati all'anno solare non si ravvisano controindicazioni purché si tenga conto della necessaria modifica dei sistemi e si prevedano chiare modalità di come gestire i dati nel transitorio.

Orientamenti in materia di revisione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui al Titolo II della delibera n. 40/04 – impianti nuovi - accertamento impedito (rif. 4)

Si condivide la proposta di abolizione della procedura, mantenendo il comma 16.12 e prevedendo che in caso di ricevimento da parte dell'impresa di distribuzione di documentazione incompleta il completamento della stessa debba avvenire entro i 30 giorni lavorativi, pena l'annullamento della richiesta di attivazione. Resta inteso che in tali casi, la società di vendita di riferimento dovrà inoltrare nuova richiesta di attivazione, secondo gli standard in vigore.

Orientamenti in materia di avvio degli accertamenti della sicurezza per gli impianti di utenza a gas di cui al titolo III della delibera n. 40/04 – impianti modificati (rif. 5)

Anigas, ribadisce le criticità espresse in premessa al presente documento, che renderebbero opportuna un'ulteriore dilazione della decorrenza degli altri titoli della delibera. In subordine, ritiene fattibile dare l'avvio agli accertamenti documentali della sicurezza per gli impianti modificati, con le seguenti specificazioni.

Le fattispecie di cui lettere a) e c) del paragrafo 5.2, sono prestazioni che il cliente richiede al distributore tramite la società di vendita, pertanto non si intravedono particolari criticità nell'applicazione della disciplina definita dalla delibera n. 40/04.

Relativamente alla fattispecie di cui alla lettera b), invece, si rileva che il venditore potrebbe non venire a conoscenza dello spostamento del contatore su disposizione motivata del distributore, in questo caso, quindi, l'applicazione delle previsioni di cui alla telelibera n. 40/04 dovrebbe avvenire con interazione diretta fra cliente e distributore. In alternativa, si potrebbe prevedere che, in caso di necessità di spostamento del contatore rilevata dal distributore, lo stesso provveda a chiudere il contatore e informare il cliente che, per ottenere nuovamente il gas, deve richiedere tramite il venditore lo spostamento del contatore di cui alla lettera a).

Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), relativa a lavori di ristrutturazione dell'impianto per l'esecuzione dei quali il cliente finale richiede la sospensione della fornitura di gas, si rilevano criticità legate al fatto che tale casistica non è chiaramente e univocamente identificabile; infatti, il cliente non richiede la sospensione della fornitura, può richiedere la chiusura del contatore per svariati motivi, senza distinguere il caso particolare relativo ai lavori di ristrutturazione.

In questo caso si propone un periodo di sperimentazione di almeno un anno con decorrenza del Titolo III dal 1° gennaio 2015.

Non si condivide quanto espresso nel paragrafo 5.7, che precisa il fatto che per le attività di cui al punto 5.3 e 5.5 il distributore attiva la fornitura a seguito del ricevimento della documentazione senza effettuare nessun accertamento, con alcune precisazioni.

Si ritiene, infatti, che il distributore, date le conoscenze tecniche di cui dispone, non si possa configurare come mero archivista ma che diventi un soggetto attivo nella fase di riattivazione, dovendo acquisire e verificare, a favore della sicurezza, l'adeguata documentazione. Per poter operare correttamente il distributore deve pertanto impiegare professionalità in grado di poter valutare la completa compilazione della modulistica, nonché dedicare appositi flussi informativi deputati alla tracciabilità di queste informazioni.

Si configura pertanto una sorta di accertamento, seppur semplificato. Non è chiaro, ad esempio, come si dovrebbe comportare il distributore nel momento in cui ricevesse una documentazione non corretta.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, che possa essere individuata una forma intermedia di accertamento che debba prevedere anche una copertura dei costi sostenuti dal distributore.

Orientamenti in materia di revisione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui al titolo IV della delibera n. 40/04 – impianti in servizio (rif. 6)

Si condivide l'orientamento per cui l'entrata in vigore del Titolo IV debba essere successiva sia al recepimento della UNI 10738:2012 che alla emanazione di un reale sistema delle verifiche degli impianti al servizio degli edifici da parte del MiSE.

Utenze allacciate direttamente alle reti di trasporto nazionali e regionali (rif. punto di consultazione Q3)

Per quanto riguarda l'estensione delle previsioni di cui alla delibera n. 40/04 al sistema di Trasporto, si ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti in materia, al fine di individuare – ove presenti – le categorie di clienti assimilabili a quelli soggetti alle disposizioni di cui alla delibera n. 40/04 a cui applicare il servizio. In tal caso dovrebbero essere declinati tutti gli aspetti procedurali ai fini dell'espletamento del servizio, compresi i costi da riconoscere agli operatori infrastrutturali per il servizio reso.